

# COMUNE DI CAPRIGLIO

## PROVINCIA DI ASTI

### **Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale.**

#### **Articolo 1** **FINALITA'**

Il Comune di Capriglio (Provincia di Asti) individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 267 del 2000, opportune iniziative dirette a tutelare, valorizzare e a sostenere il patrimonio di tradizioni e attività gastronomiche, agroalimentari, enologiche, turistiche e artigianali, nonché i prodotti e le specialità locali che ne derivano e che rappresentano un vanto del territorio comunale sotto il profilo culturale, turistico ed economico. Assume altresì adeguate iniziative a favore di fiere e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono meritevoli di valorizzazione.

I termini "tradizioni, attività e prodotti" verranno successivamente riassunti nel termine "prodotto". Ai sensi del successivo articolo 13 dello stesso Decreto, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di Capriglio intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, agroalimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale.

Verificato inoltre che numerose sentenze della Corte europea di Giustizia (tra cui la cosiddetta *Expor tur* del 10 novembre 1992 sul torrone di Alicante e quella del 7 novembre 2000 sulla birra *Warsteiner* nella quale si chiarisce che l'applicazione del Regolamento CE 2081 del 1992 va limitato ai casi nei quali *esiste un nesso diretto fra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto da un lato, e la sua origine geografica specifica dall'altro*) non impediscono la formulazione di strumenti come quello della Denominazione Comunale, il Consiglio comunale stabilisce, come strumento privilegiato per raggiungere i suddetti fini, un Marchio Collettivo Geografico sotto la formulazione di Denominazione Comunale, DE.CO., ed il Comune di Capriglio, quale detentore del Marchio Collettivo Geografico, garantirà l'origine, la natura e la qualità dei prodotti determinati secondo quanto stabilito dall'articolo 11, punto 1 del D. Lgs. 30 del 10.II.2005, e nei limiti delle proprie possibilità.

#### **Articolo 2** **AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE**

L'azione del Comune di Capriglio si manifesta nella direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni all'interno del territorio comunale, comprese le loro tradizionali trasformazioni nonché condizioni ambientali e territoriali per garantirne la sopravvivenza che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento al fine di garantire il mantenimento della loro territorialità attraverso un albo comunale, qui definito Registro DE.CO.;
- b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione nei confronti delle quali l'Amministrazione comunale, attraverso le disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, ritiene meritevole l'impegno per il loro alto valore culturale e tradizionale;

- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività sopra descritte;
- e) di attivare e stimolare la creazione del Marchio Collettivo Geografico detto Denominazione Comunale (DE.CO..) a favore delle citate produzioni agroalimentari, artigianali e/o tradizionali e culturali;
- f) di rilasciare ai soggetti che aderiranno al progetto la *Denominazione Comunale di Capriglio*, unicamente al fine di attestare l'origine e le caratteristiche del "prodotto" denominato, una volta stabilita la sua natura o composizione da parte della Giunta comunale, previa consultazione di apposita commissione qualificata.

La De.Co.. viene così istituita per attestare l'origine dei "prodotti" ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Capriglio

Attraverso la De.Co.. si mira dunque a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
- c) la De.Co.. è un'attestazione di origine geografica e, nel significato, negli obiettivi e negli effetti equivale al "Targato Capriglio" o "Made in Capriglio".
- d) la De.Co.. di Capriglio come il relativo marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Capriglio. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

### **Articolo 3**

#### **ISTITUZIONE DI APPOSITO REGISTRO**

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito pubblico registro DE.CO.. ove saranno inseriti tutti i "prodotti" segnalati e denominati attraverso apposito disciplinare di produzione.

L'iscrizione nel registro del "prodotto" individuato va obbligatoriamente corredata da una descrizione analitica delle caratteristiche, peculiarità, lavorazioni e tradizioni oltre che da tutti quegli elementi che possono risultare utili e/o indispensabili per la loro individuazione e identità specifica. Deve altresì obbligatoriamente venire allegato il relativo disciplinare che descriva i requisiti dei "prodotti" in questione al fine di poterne attestare idoneità e conformità. Il prodotto va identificato con il/un suo specifico nome.

L'Iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione.

### **Articolo 4**

#### **SEGNALAZIONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO.**

Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro DE.CO.. dei prodotti meritevoli di interesse da parte dell'Amministrazione Comunale, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle. Le istanze per l'attribuzione della DE.CO.. devono essere indirizzate al Sindaco, corredate da adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiarità e le caratteristiche di

unicità del prodotto, l'origine locale dello stesso ed il processo produttivo descritto al precedente articolo, nonché il relativo disciplinare.

La Giunta elenca e stabilisce, avvalendosi di opportune professionalità, le regole di concessione della Denominazione Comunale attraverso apposito disciplinare di produzione, includente eventuali penalità da comminare a coloro che forniscano mendaci dichiarazioni.

I cittadini o produttori che intendono fregiarsi della Denominazione Comunale per i prodotti da essi coltivati, rinvenuti o elaborati devono attenersi al disciplinare di produzione.

Posta la presunzione di veridicità contenuta nelle autodichiarazioni presentate dai cittadini o produttori che intendono usufruire del marchio DE.CO., sulla ammissibilità della iscrizione dei prodotti nel Registro DE.CO. si pronuncia la Giunta comunale, previa pronuncia di apposita commissione nominata ai sensi dell'articolo 5.

## **Articolo 5**

### **LA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO..**

Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro DE.CO. si pronuncia una commissione nominata dalla Giunta Comunale.

La commissione esamina le istanze, le istruisce e le propone alla Giunta per l'eventuale iscrizione nell'apposito registro.

Fanno parte della commissione il Sindaco, o suo delegato in qualità di presidente, un esperto del settore agroalimentare (o collegato al prodotto), un esperto nel settore commerciale o da un esperto nella comunicazione. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, potrà avvalersi di consulenti esperti per ogni specifico prodotto di valutazione.

La commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessarie all'iscrizione nel registro DE.CO..

L'eventuale decisione negativa della Commissione sulla base delle richieste avanzate, andrà congruamente motivata.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro DE.CO..

La Commissione ha anche il compito di sorvegliare sulla effettiva coerenza tra quanto stabilito nel disciplinare di produzione di ciascun prodotto e le autocertificazioni inoltrate dai produttori all'ufficio competente.

Funge da segretario un componente della commissione. La carica di componente della commissione è a titolo gratuito.

La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

La Commissione ha sede presso il Comune.

## **Articolo 6**

### **MARCHIO DECO**

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro potrà essere adottato un apposito marchio identificativo.

## **Articolo 7**

### **REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO..**

I prodotti che si fregiano della DE.CO.. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del comune di Capriglio, ed essere comunque strettamente legati alla storia , alla cultura e alle tradizioni locali.

- a) La denominazione DE.CO.. può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e/o provengano da terreni di cui è garantito un habitat naturale privo di inquinamenti di qualsiasi natura.
- b) Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria.
- c) In nessun caso possono essere impegnati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

### **Articolo 7-bis CONTROLLI**

I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari dallo stesso previsti possono essere effettuati oltre che dal personale della polizia locale eventualmente convenzionata, anche da personale comunale o da altro personale degli enti competenti alla sorveglianza dei prodotti alimentari.

Il controllo sui prodotti viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione De.Co. o venduti come tali.

L'azienda iscritta al Registro è obbligata a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di produzione e vendita dei prodotti De.Co., per lo svolgimento dei controlli necessari.

### **Articolo 7-ter SANZIONI**

Costituiscono causa della revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuali azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- il mancato rispetto del disciplinare e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.
- la presdita dei requisiti richiesti;
- l'uso difforme o improprio della denominazione De.Co., accertato dal Comune, anche a seguito di segnalazione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzazione non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

### **Articolo 8 INIZIATIVE COMUNALI**

L'Amministrazione comunale assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. In particolare, nel quadro dei propri programmi editoriali e di comunicazione, si affida ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale ricerca inoltre forme collaborative con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari tradizionali ed in linea con la tutela ambientale, al fine di promuovere la Denominazione Comunale.

### **Articolo 9**

## **ATTIVITA' DI COORDINAMENTO**

L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo –giunta e sindaco- forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura locale riferita alle attività agroalimentari e/o artigianali.

Il Sindaco, con proprio decreto, individua il responsabile competente per la tenuta del Registro De.Co..

### **Articolo 10**

#### **RIFERIMENTO ALLE NORME STATALI E REGIONALI**

Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui ai dettati costituzionali, legislativi nazionali e regionali secondo le norme dettate dallo Statuto vigente.

Conseguentemente essi rappresentano vincoli e limiti all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

### **Articolo 11**

#### **NORME FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.